

14. APPENDICE NORMATIVA

- 1) Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 integrato con Decreto Ministeriale 4 marzo 2011
- 2) Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 luglio 2005
- 3) Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 modificato e integrato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2012 n. 84

APPENDICE NORMATIVA 1: DECRETO MINISTERIALE 2 LUGLIO 2004 INTEGRATO CON DECRETO MINISTERIALE 4 MARZO 2011

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 integrato con Decreto Ministeriale 4 marzo 2011

“Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno”

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

decreta:

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i requisiti necessari al riconoscimento dei soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno è stato sottoposto a misure conformi allo Standard internazionale delle misure fitosanitarie della FAO n. 15.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si specificano le seguenti definizioni:

a) Associazione di categoria: associazione dove siano previste le figure professionali di produttori di imballaggi in legno, semilavorato e finiti, nel proprio Statuto. L'elenco dei soci comprova la consistenza del numero degli associati;

b) Figure professionali coinvolte nella filiera dell'imballaggio in legno: le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno come di seguito distinte per organizzazione produttiva:

- i. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi dotata di strutture per il trattamento fitosanitario, che produce imballaggi in legno semilavorato (tavolame, travature o semilavorati in genere che subiscono ulteriore lavorazione da parte di un operatore autorizzato);
- ii. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi finiti che acquista materiale trattato ed è priva di strutture per il trattamento fitosanitario;
- iii. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi dotata di strutture per il trattamento fitosanitario che produce imballaggi in legno finiti (pallet, imballaggi di legno in genere, paglioli, fusti, bobine ecc.);
- iv. Azienda di produzione o di commercializzazione di imballaggi che acquista materiale non trattato ed è priva di strutture per il trattamento fitosanitario e fa effettuare il trattamento fitosanitario su propri imballaggi in legno finiti ad un'azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprietà di terzi;
- v. Azienda che effettua il trattamento fitosanitario sugli imballaggi in legno di proprietà di terzi;

- vi. Azienda che commercializza materia prima (semilavorati trattati secondo lo Standard ISPM n. 15 della FAO)) trattata da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;
- vii. Azienda che effettua la sola commercializzazione di imballaggi finiti a marchio IPPC/FAO, prodotti e/o trattati da Soggetti terzi autorizzati, sia italiani che stranieri;
- viii. Azienda che raccoglie e/o riceve e/o seleziona e/o ripara e/o riutilizza e/o rilavora e/o distribuisce imballaggi in legno usati (generalmente pallet); si occupa della gestione dei pallet non più riparabili (produzione di materia prima secondaria o smaltimento), può inoltre assicurare dei servizi complementari, inclusa la gestione del flusso logistico e che può avere o meno strutture per il trattamento fitosanitario;
- ix. Azienda che fornisce il servizio di stivaggio (carica container o navi o altri mezzi di trasporto), acquistando materiale da imballaggio in legno semilavorato e/o semifinito trattato secondo lo Standard ISPM n. 15 e ne completa la lavorazione con il servizio di imballaggio, ai fini della spedizione di prodotti di terzi.

Art. 3 – Principi e criteri per l'utilizzazione del marchio IPPC/FAO

1. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO, ufficialmente riconosciuti, devono mettere a punto per le società commerciali aderenti procedure d'ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformità ai requisiti del presente decreto e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.
2. L'utilizzazione del Marchio IPPC/FAO deve essere effettuata nel rispetto dei dettami dello Standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15 della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO.
3. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, sono tenuti ad aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma.
4. Gli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO, che non intendono aderire ad uno dei soggetti gestori di cui al primo comma, sono tenuti alla cancellazione del marchio IPPC/FAO, tramite fresatura o verniciatura, da ogni singolo imballaggio presente nelle proprie aree di lavorazione.

Art. 4 – Requisiti dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori sono organismi, individuati da una o più associazioni di categoria di comprovata esperienza e competenza, che coinvolgono e coordinano le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno che operano su tutto il territorio nazionale, vale a dire l'insieme degli operatori che concorrono alla predisposizione, alla costruzione, alla distribuzione,

commercializzazione e fornitura di detti materiali, nuovi o usati, materia prima compresa.

2. I soggetti gestori dell'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, ufficialmente riconosciuti, devono dotarsi di un proprio regolamento conforme ai requisiti di cui all'allegato 1.

3. I regolamenti dei soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono essere conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15, relativo alle <<linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale>>, e ad ogni altro standard internazionale approvato in ambito FAO per lo specifico settore.

4. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono dotarsi di un proprio marchio identificativo, diverso dal Marchio IPPC/FAO, il cui uso deve essere disciplinato dal regolamento di cui al comma 2.

Art. 5 – Riconoscimento

1. Il riconoscimento dell'idoneità a gestire l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, è concesso con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Servizio Fitosanitario Nazionale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a seguito dell'istanza documentata dell'interessato attestante il possesso dei requisiti prescritti.

2. Il mantenimento del riconoscimento è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche e regolari, coordinate dal Servizio fitosanitario centrale ed effettuate da ispettori del Servizio fitosanitario nazionale. In caso di esito sfavorevole si provvede alla revoca del riconoscimento in questione, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, conformemente a quanto stabilito nell'allegato 1.

3. I costi delle ispezioni di cui al comma precedente sono a carico dei soggetti gestori interessati.

Art. 6 -Domanda di riconoscimento

1. I soggetti gestori che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 5, presentano apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredata dei documenti di cui all'allegato 2.

2. I soggetti gestori di cui al comma 1 informano il Ministero delle politiche agricole e forestali delle eventuali variazioni in ordine alla loro situazione giuridica, al loro regolamento interno nonché ad ogni altra variazione relativa alle informazioni a corredo della istanza di riconoscimento, entro trenta giorni.

3. Le suddette variazioni non devono essere in contrasto con quanto stabilito nell'allegato 1.

Art. 7 – Obblighi dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti devono adempiere alle disposizioni o alle specifiche tecniche impartite dal Servizio fitosanitario nazionale.
2. I soggetti gestori devono essere in grado di controllare e coordinare le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno loro aderenti, comprese quelle che raccolgono, ricevono, selezionano, riparano, riutilizzano, rilavorano e distribuiscono imballaggi in legno, nuovi o usati, recanti il Marchio IPPC/FAO; nonché quelle che si occupano di servizi di stivaggio e quelle che effettuano i trattamenti fitosanitari previsti dallo Standard ISPM n. 15.
3. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento i controlli e le ispezioni necessarie ed utilizzano per il loro svolgimento, esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA.
4. I controlli e le ispezioni di cui al comma precedente debbono essere effettuate con le frequenze e le modalità stabilite nell'allegato 1.
5. I soggetti gestori ufficialmente riconosciuti prevedono nel proprio regolamento l'obbligo di formazione annuale del responsabile fitosanitario delle imprese che durante i controlli e le ispezioni di cui al comma precedente siano state oggetto di Non Conformità Primarie.

Art. 8

1. L'applicazione del presente decreto non comporta oneri a carico del Servizio fitosanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni.
2. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 luglio 2004 - Il Ministro: Alemanno

Roma, 4 marzo 2011 - Il Ministro: Galan

ALLEGATO I

Requisiti necessari per il regolamento del soggetto gestore che deve essere ufficialmente riconosciuto e obblighi ai quali si assoggetta per l'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO

1. Regolamento

Il regolamento di cui si deve dotare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 4, comma 2, deve prevedere almeno:

- a) la costituzione di un comitato di gestione;
- b) la predisposizione, il mantenimento e la gestione degli elenchi nominali di tutte le aziende associate coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno, giudicate conformi alle regole del regolamento medesimo;

- c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni all'uso ed il controllo dell'utilizzazione dello specifico marchio IPPC/FAO e di altri ad esso collegati;
- d) la definizione e la gestione delle procedure necessarie e dei documenti per garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate, dalle aziende associate, in tutta la filiera degli imballaggi in legno;
- e) le modalità di applicazione delle specifiche tecniche per i trattamenti e la segregazione dei materiali, impartite dal Servizio fitosanitario nazionale, comprese quelle per il riutilizzo, la riparazione e la rilavorazione degli imballaggi a marchio IPPC/FAO, nonché quelle per il servizio di stivaggio;
- f) la determinazione dei documenti comprovanti l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari da parte delle aziende associate nella filiera degli imballaggi in legno;
- g) la definizione delle non conformità e delle sanzioni relative;
- h) la definizione delle procedure per la comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale circa le non conformità individuate nel corso della gestione;
- i) la definizione delle procedure per mantenere i rapporti costanti con i Servizi fitosanitari regionali;
- j) la definizione delle procedure per fornire orientamenti a tutte le aziende associate relativamente alle problematiche fitosanitarie inerenti gli imballaggi in legno;
- k) la modalità di divulgazione delle informazioni sulla propria attività, anche tramite web, di concerto con il Servizio fitosanitario nazionale;
- l) le procedure per l'apposizione dei marchi;
- m) la definizione delle procedure per la corretta selezione e tracciabilità e reimmissione sul mercato dell'imballaggio usato a marchio IPPC/FAO, sia esso riutilizzato o riparato (con particolare attenzione alle procedure rilevanti: presenza di cortecchia, leggibilità del marchio, numero di marchi diversi presente, segni di infestazione attiva, segni di evidenti riparazioni, ecc) o rilavorato;
- n) le procedure di rimozione dei marchi (cancellazione del marchio IPPC/FAO tramite fresatura o verniciatura) per tutti i prodotti a marchio non conformi, comprese quelle per gli imballaggi di legno a marchio IPPC/FAO riutilizzati o riparati o rilavorati.

2. Enti di ispezione

Gli Enti di ispezione scelti dal soggetto gestore devono essere accreditati secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA.

3. Frequenza delle visite

I controlli e le ispezioni avvengono di regola una volta l'anno per quanto riguarda la verifica dell'attuazione delle procedure previste dal sistema per garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate dall'azienda associata e almeno tre volte l'anno per quanto riguarda il controllo del prodotto.

Il soggetto gestore può ridurre il numero delle ispezioni relative al prodotto per quelle aziende che, per almeno un anno, non hanno avuto rilievi di non conformità o abbiano dimostrato in modo incontrovertibile l'adeguamento al regolamento.

3 bis. Apposizione dei marchi

Le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno, aderenti al soggetto gestore, devono apporre i marchi previsti secondo le procedure stabilite nel regolamento.

4. Controlli

I controlli e le ispezioni devono riguardare:

- a) la documentazione del sistema per garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate dalle aziende associate;
- b) i materiali e i mezzi tecnici di produzione;
- c) gli stock di prodotti soggetti a trattamento secondo l'ISPM 15 presenti al momento della visita;
- d) gli archivi documentali relativi ai materiali di imballaggio in legno comprensivi di tutti i documenti relativi al trattamento subito dal materiale, alla sua provenienza e tutta la documentazione commerciale relativa ai materiali da imballaggio in legno trattati secondo l'ISPM 15 e a quelli non trattati;
- e) l'applicazione delle procedure stabilite dall'Azienda associata relativamente al sistema di tracciabilità e riguardanti:
 - tipo di legno utilizzato, specificando la specie legnosa e la sua provenienza
 - i luoghi e i metodi dei trattamenti fitosanitari applicati
 - la quantità di legname trattato
 - le modalità di trasporto
- f) l'idoneità degli eventuali impianti;
- g) le aree utilizzate per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali da imballaggio in legno trattato secondo ISPM 15 e quelle destinate ad altro uso, nonché la loro separazione;
- h) la documentazione delle materie prime acquistate e del materiale da imballaggio in legno prodotto;

- i) eventuali ulteriori dati richiesti dal soggetto gestore o dall'ente di ispezione;
- j) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per il legname o per gli imballaggi o per il servizio di stivaggio alla normativa FAO e al regolamento del soggetto gestore;
- k) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la scortecciatura degli imballaggi secondo lo Standard per le misure fitosanitarie n. 15;
- l) la verifica della conformità delle operazioni effettuate per garantire la reimmissione sul mercato degli imballaggi usati a marchio IPPC/FAO (presenza di corteccia, leggibilità del marchio, numero di marchiature diverse, presenza di infestazioni attive, segni evidenti di riparazione ecc).

I controlli e le verifiche devono essere conformi a quanto previsto dal regolamento del soggetto gestore.

5. Segregazione dei materiali da imballaggio in legno trattati secondo ISPM 15 e quelli non trattati.

Deve essere garantita la segregazione dei materiali utilizzati per la preparazione e la riparazione degli imballaggi in legno già trattati e quelli non trattati, in modo che l'apposizione del Marchio IPPC/FAO garantisca che gli imballaggi finiti sono stati totalmente sottoposti all'idoneo trattamento.

A tal fine le aziende associate devono curare:

la conservazione o la movimentazione del materiale da imballaggio trattato secondo ISPM 15 in aree aziendali nelle quali viene garantita l'assenza di materiale non trattato;

la separazione fisica del materiale da imballaggio trattato secondo ISPM 15 rispetto ad eventuali altri prodotti in legno presenti nel sito attraverso l'utilizzo di modalità idonee;

l'esistenza di una chiara documentazione, eventualmente integrata al Sistema qualità UNI EN ISO 9001/2000 o similare, che dimostri come l'Azienda attui e controlli la segregazione dei materiali on legno trattati secondo l'ISPM 15 della FAO rispetto ai materiali in legno non trattato;

l'identificazione delle aree e dei punti critici delle fasi di lavorazione e di movimentazione del materiale in cui vi è rischio significativo di mescolanza tra materiale trattato e non trattato, sia per condizioni di lavorazione ordinarie che straordinarie;

l'addestramento del personale coinvolto al mantenimento del Sistema legato all'ISPM 15 della FAO.

Le operazioni collegate alla realizzazione, trattamento, movimentazione e immagazzinamento dei prodotti oggetto del

trattamento devono essere descritte in una documentazione che definisca anche i confini di responsabilità delle singole aziende associate. I documenti devono comprendere tutte le fasi produttive, comprese eventuali fase affidate a terzi.

6. Materiale da imballaggio in legno proveniente da Stato estero.

Nei casi in cui vengano acquistati all'estero imballaggi o materiali per la costruzione o la riparazione degli imballaggi già trattati, essi devono essere accompagnati da un'attestazione di processo rilasciata da un organismo ufficiale del territorio (es: Servizio fitosanitario estero, Servizio forestale estero, ecc) ove è stato eseguito il trattamento di disinfestazione. Il soggetto gestore deve soddisfare le specifiche tecniche emanate dal Servizio fitosanitario nazionale di volta in volta.

7. Idoneità dei sistemi di trattamento

Trattamento di fumigazione (*tutto il paragrafo è stato abrogato dal DM 4 marzo 2011*)

Trattamento HT

La capacità di carico dell'impianto di trattamento termico ad alta temperatura, intesa come quantitativo massimo di materiale che può essere caricato, espressa in metri cubi deve essere riportata sulle schede tecniche fornite dal produttore dell'impianto e l'organismo di controllo deve essere in grado di verificare il volume della partita effettivamente (mc) inserita nell'impianto di trattamento termico di volta in volta.

L'impianto di trattamento termico deve consentire di raggiungere 56°C/30 min nel centro del materiale inserito. Il numero minimo di sonde per partita omogenea è 4. Il sistema di controllo della temperatura deve essere regolarmente tarato (mediante certificato SIT o un termometro campione certificato o equivalenti).

Nel caso vengano contemporaneamente trattate più specie legnose o tipologie differenti, per umidità o sagomatura o comunque per conducibilità di calore di <<materiali da imballaggio in legno>> (segati, pallet, gabbie, casse, ecc), è necessario monitorare il trattamento termico con più sonde rispetto al numero sopra indicato. Tali sonde devono essere differenziate per ogni specie inserita nell'impianto di trattamento termico e nelle tipologie di imballaggio di maggiori dimensioni.

Le sonde devono essere in grado di raggiungere il centro di ogni tipo di assortimento trattato nell'impianto; inoltre, al termine di ciascun ciclo, deve essere verificata la loro integrità in modo da dimostrarne il corretto funzionamento durante qualsiasi verifica interna o dall'organismo di controllo.

Le sonde devono essere posizionate all'interno del carico, durante i cicli di lavorazione e in modo da rilevare la temperatura nei punti più <<freddi>> (lato opposto alla fonte di calore, centro del carico, zone in corrispondenza delle quali il calore si propaga più lentamente). Altre posizioni possono essere indicate dal produttore dell'impianto di trattamento termico, a seconda delle caratteristiche dell'impianto e sempre comunque previa approvazione degli organismi di controllo.

Le sonde sono totalmente inserite all'interno del legno in modo da raggiungere la porzione più interna del manufatto, nelle parti di maggior spessore, in modo che non risentano del riscaldamento per diffusione con l'aria calda all'interno della cella. Il diametro del foro che accoglie la sonda può essere al massimo 0,5 mm più grande rispetto al diametro della sonda.

Tali fori devono essere sigillati con sostanze siliconiche termoisolanti, o altre modalità tecnicamente equivalenti, in modo da evitare variazioni di temperatura provenienti dall'ambiente caldo umido all'interno della cella.

Il ciclo deve considerarsi terminato quando tutte le sonde avranno raggiunto 56°C aumentata dell'incertezza strumentale (ad esempio se lo strumento ha un'incertezza di +/- 1°C il valore minimo di temperatura da raggiungere deve essere di 57 °C) per 30 min.

Qualora la temperatura nell'arco dei 30 min., scende al di sotto dei 56 °C il materiale non è da ritenersi trattato.

Tutti i dati relativi ai cicli di trattamento termico devono essere sempre visibili in ogni momento del trattamento sul sistema di controllo e stampabili su supporto cartaceo in modo da permettere un corretto monitoraggio da parte dell'organismo di controllo. Inoltre tali dati devono accompagnare il lotto trattato sino all'apposizione del marchio sull'imballaggio.

Il rapporto stampato deve riportare le seguenti indicazioni:

dicitura <<HT>> (ISPM-15 FAO)

tipo di materiale trattato e quantità

data e ora di inizio e fine del trattamento

matricola dell'impianto di trattamento termico e nome (o logo) dell'azienda che lo ha effettuato

andamento nel tempo della temperatura rilevata dalle sonde inserite nel centro del materiale (sotto forma di grafico).

Per evitare modifiche e manomissioni dei protocolli di sterilizzazione, il sistema di controllo deve essere dotato di protezioni informatiche e parole chiavi per evitare l'accesso ai dati memorizzati durante il ciclo.

Le Aziende associate individuano un responsabile del trattamento e del rapporto sopra indicato.

Sulla partita trattata deve essere apposto il marchio dell'avvenuto trattamento immediatamente dopo l'uscita dal forno.

ALLEGATO II

1. Associazioni proponenti e relativo elenco delle aziende associate
2. Atto costitutivo
3. Statuto
4. Regolamento operativo
5. Elenco società d'ispezione utilizzate

a cura dell'avv. Sara Zunino Area Legale Conlegno

Avvertenze: il presente documento è stato integralmente trascritto dai testi dei decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sono peraltro sempre possibili errori di battitura o stampa, il testo ufficiale di riferimento è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

DM 2 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 17 dicembre 2004 n. 295

DM 4 marzo 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 6 giugno 2011 n. 129

La norma UNI CEI EN 45012 è stata ritirata e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006

La norma UNI CEI EN 45004 è stata ritirata e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005

Riferimenti normativi

(quali premesse dei decreti su riportati, solo le norme ancora vigenti)

Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante della FAO, adottata dalla Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) nel 1951, ratificata dall'Italia il 3 agosto 1955, ultima revisione 1997;

Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15), della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle "linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale" ultima revisione 2009;

Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), stipulato nell'ambito della Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO/OMC);

Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni (G.U. L 169 del 10/07/2000);

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 in attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni (G. U. n. 248 del 24/10/2005 Supplemento Ordinario n. 169 e successive modifiche e integrazioni);

Decreti Ministeriali relativi ai Soggetti Gestori

Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 (G.U. n. 295 del 17 dicembre 2004), relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di Soggetti gestori per l'utilizzo di un Marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Decreto Ministeriale 13 luglio 2005 (G.U. n. 175 del 29 luglio 2005) relativo al riconoscimento del Consorzio Servizi Legno-Sughero quale Soggetto Gestore per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2011) modifica del Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 a fronte della Revisione dell'ISPM n. 15 della FAO adottata dalla Convenzione Internazionale per la protezione delle piante della FAO del 3 aprile 2010.

Premesse (considerato/ritenuto) del DM 2 luglio 2004

Considerato che il materiale da imballaggio in legno è spesso costituito da legno grezzo che potrebbe non essere stato sufficientemente lavorato o trattato per rimuovere o uccidere gli organismi nocivi e che può quindi costituire un canale di introduzione e diffusione degli stessi. E che gli imballaggi in legno sono spesso riutilizzati, riciclati o rimani fatti, cosa che rende difficile determinare l'origine effettiva di qualsiasi imballaggio e conseguentemente il suo stato fitosanitario;

Considerata la necessità di adottare lo specifico Marchio IPPC/FAO che garantisca che l'imballaggio stesso o il materiale di tale imballaggio in legno è stato sottoposto a misure conformi allo Standard internazionale sulle misure fitosanitarie della FAO n. 15;

Ritenuto necessario riconoscere i soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, che garantiscano il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica delle società commerciali aderenti.

Premesse (considerato/ritenuto) del DM 4 marzo 2011

Ritenuto necessario adeguare le procedure ed i controlli per l'utilizzazione dello specifico Marchio IPPC/FAO conformemente allo Standard Internazionale sulle Misure Fitosanitarie della FAO n. 15 modificato;

Ritenuto necessario che i Soggetti gestori per l'utilizzo dello specifico Marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, garantiscono il monitoraggio dei sistemi di certificazione e di marcatura, per la verifica della conformità ai requisiti e la messa a punto di procedure di ispezione, registrazione o accreditamento e verifica, delle società commerciali di tutta la filiera di produzione e di commercializzazione degli imballaggi in uso nel commercio internazionale, al fine di garantire il previsto trattamento fitosanitario anche per gli imballaggi riparati o riassemblati.

APPENDICE NORMATIVA 2: DECRETO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 13 LUGLIO 2005

DECRETO 13 luglio 2005

Riconoscimento del Consorzio servizi Legno-Sughero quale Soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, stipulato nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, ratificata il 3 agosto 1955;

Visto lo standard internazionale sulle misure fitosanitarie n. 15, della Convenzione internazionale per la protezione delle piante della FAO, relativo alle «linee guida per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale»;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295, del 17 dicembre 2004, concernente la definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno;

Considerato la domanda di riconoscimento presentata dal Consorzio servizi legno-sughero;

Sentito il parere favorevole del Servizio fitosanitario nazionale espresso nella riunione del 7 giugno 2005, presso il Ministero per le politiche agricole e forestali;

Decreta:

Articolo 1

1. Il Consorzio servizi legno-sughero e' riconosciuto, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2004, quale soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, al fine di mettere a punto, per le societa' commerciali aderenti, procedure di ispezione, di registrazione o di accreditamento per la verifica della conformita' ai requisiti del decreto 2 luglio 2004 e dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.
2. Il Consorzio servizi legno-sughero controlla e coordina tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario.

Articolo 2

1. Si riconosce il regolamento presentato dal Consorzio servizi legno-sughero, denominato «Regolamento per l'utilizzo del marchio fitosanitario volontario FITOK».
2. Il Consorzio servizi legno-sughero provvede ad effettuare tutte le modifiche al suo regolamento richieste dal Servizio fitosanitario centrale entro trenta giorni dalla loro richiesta.
3. Si riconosce il marchio «FITOK», presentato dal Consorzio servizi legno-sughero.

Articolo 3

1. Il Consorzio servizi legno-sughero utilizza per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni necessarie, esclusivamente strutture esterne accreditate secondo le Norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNI CEI EN 45004 da Enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA.
2. Il periodo transitorio individuato con nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 37044 del 24 giugno 2004, ha termine con il riconoscimento del Consorzio servizi legno-sughero come soggetto gestore del marchio IPPC/FAO. Le ditte accreditate dai Servizi fitosanitari regionali durante tale fase transitoria, hanno un periodo di tempo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione del presente decreto, per conformarsi ai requisiti individuati nel Regolamento del soggetto gestore.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il Ministro: Alemanno

APPENDICE NORMATIVA 3: DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 214 MODIFICATO E INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2012 N. 84

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 214 ⁽¹⁾

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(1) Pubblicato nella G.U. 24 ottobre 2005, n. 248, S.O., come modificato dal D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato «B»;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e altri prodotti possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Vista la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE;

Vista l'adesione dell'Italia dal 1° gennaio 1948, all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il com-mercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) e successivamente sostituito dall'Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization - WTO) dal 1° gennaio 1995;

Visto il regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della Convenzione internazionale

sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, ed in particolare l'allegato 4;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, che recepisce le direttive 95/65/CE e 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 19 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997, che recepisce la direttiva 96/78/CE della Commissione, del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni degli allegati al citato decreto 31 gennaio 1996;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 27 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1998, che recepisce le direttive della Commissione 96/14/CE del 12 marzo 1996, 96/15/CE del 14 marzo 1996, 96/76/CE del 29 novembre 1996 e 97/14/CE del 21 marzo 1997, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, nonché la direttiva 92/76/CEE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 13 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1998, che recepisce la direttiva della Commissione 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del

Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali in data 9 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1998, che recepisce le direttive della Commissione 98/1/CE e 98/2/CE dell'8 gennaio 1998, che modificano alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 19 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data 8 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1999, che recepisce la direttiva 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che modifica l'allegato III della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2001, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2001/32/CE e 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2002/28/CE e 2002/29/CE del 19

marzo 2002, che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 17 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 febbraio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 14 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 14 luglio 2003, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/21/CE e 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 22 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento delle direttive della Commissione 2003/46/CE e 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2004, che modifica gli allegati al citato decreto 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la

diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 11 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, che modifica gli allegati al citato decreto in data 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; recepimento della direttiva della Commissione 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della normativa

1. Il presente decreto ha per oggetto:

a) le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali

o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione;

b) l'attuazione della direttiva 2002/89/CE del 28 novembre 2002 del Consiglio, che modifica la direttiva 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 del Consiglio;

c) l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV) ed il relativo modello di «certificato fitosanitario» e «certificato fitosanitario di riesportazione» o i loro equivalenti elettronici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) vegetali:

1) le piante vive;

2) le parti di piante vive che comprendono:

a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;

d) i fiori recisi;

e) i rami con foglie;

f) gli alberi tagliati, con foglie;

g) le foglie e il fogliame;

h) le colture di tessuti vegetali;

i) il polline vivo;

l) le gemme, le talee, le marze;

3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

1) vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;

2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;

g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:

1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati, uno o più organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o più parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;

2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, né siano insediati in altre aree dell'Unione europea;

h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:

1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;

2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;

i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);

o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione europea, e successive modificazioni;

p) partita: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;

s) transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;

t) centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

t-bis) campo di produzione: unità produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale (3);

u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda;

v) vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.

Art. 3.

Legname

1. Salvo espressa disposizione contraria, il presente decreto riguarda il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente, la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se si presenta sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno.

2. Fatte salve le disposizioni relative all'allegato V il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al comma 1, è disciplinato dal presente decreto anche quando serve per la cassetatura, la compartimentazione o la confezione di materiale di imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di

qualsiasi natura, sempre che presenti rischio fitosanitario.

Art. 4.

Viaggiatori

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci trasportate direttamente dai viaggiatori provenienti dai Paesi terzi con qualsiasi mezzo.

Art. 4-bis. (4)

Analisi fitosanitarie

1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica quota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.

TITOLO II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI

Art. 5. (5)

Divieto per organismi dell'allegato I

1. È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A.

2. È vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.

Art. 6. (6)

Divieto per organismi dell'allegato II

1. È vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sia che si trovino presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati, sia che si trovino allo stato isolato.

2. È vietata l'introduzione e la diffusione, nelle corrispondenti zone protette, degli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte B, se presenti sui vegetali e prodotti vegetali ivi specificati.

Art. 7.

Divieto per organismi dell'allegato III e IV

1. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato

III, parte A, qualora siano originari dei Paesi ivi indicati.

2. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati rispettati i requisiti particolari che li riguardano, contemplati in detta parte di allegato.

3. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati nell'allegato III, parte B.

4. È vietata l'introduzione, la commercializzazione e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

4-bis. È vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorché non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 7-bis. (7)

Autorizzazione per l'importazione

1. L'importazione per finalità di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.

2. L'autorizzazione è riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e può essere revocata.

Art. 8. (8)

Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale

1. È fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.

2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.

2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.

2-ter. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.

2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi *2-bis* e *2-ter*.

Art. 9.

Divieto di commercializzazione

1. È vietato al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione da parte di soggetti che svolgono tale attività a titolo professionale nel processo produttivo.

2. È vietata la commercializzazione di vegetali qualora presentino infezioni o infestazioni in atto da parte di organismi nocivi regolamentati, pericolose e diffusibili.

Art. 10.

Introduzione per prove, scopi scientifici e selezione varietale

1. I divieti stabiliti dal presente titolo non si applicano ai materiali introdotti secondo le modalità descritte nel titolo X.

TITOLO III CONTROLLI FITOSANITARI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE

Art. 11. (9)

Ispezioni

1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.

1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.

2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali al fine di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencate nell'allegato II, parte A, non siano contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in quella parte dell'allegato;

c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencate nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano indicati in tale parte dell'allegato.

2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.

Art. 12. (10)

Frequenza delle ispezioni

1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:

a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;

c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.

Art. 13. (10)

Ispezioni con esito positivo

1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.

Art. 14. (11)

Ispezioni con esito negativo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.

2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione.

Art. 15.

Misure ufficiali

1. Per i casi in cui si applica l'articolo 14, comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) trattamento adeguato, seguito dal rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'appropriato passaporto delle piante, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, siano soddisfatte le condizioni;

b) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi che non presentino rischi fitosanitari;

c) autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettuano trasformazioni industriali;

d) distruzione.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 1 sono posti a carico del soggetto interessato.

Art. 16. (12)

Sospensione delle attività

1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26

sono totalmente o parzialmente sospese, finché non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

Art. 17.

Controlli ufficiali

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre voci, e nel rispetto delle seguenti modalità:

a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci;

b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;

c) controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.

2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni del presente decreto.

3. *Abrogato.* (13)

4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione; essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad essi correlati.

5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio fitosanitario centrale che informa immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione europea delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato.

Art. 18. (14)

Rischio fitosanitario alla circolazione

1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE
DEI PRODUTTORI

Art. 19. (15)

Autorizzazione

1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera;

b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;

c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;

d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

2. *Abrogato.*

3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;

e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.

4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d).

Art. 20. (16)

Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori

1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:

a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;

b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

c) i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in più Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP rilasciando

apposita certificazione che riporta almeno i dati di cui all'allegato X.

4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.

5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario centrale per la tenuta del Registro nazionale dei produttori, secondo le modalità da esso stabilite.

6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i «piccoli produttori», cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.

6-bis. Sono altresì esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V, parte B.

Art. 21. (17)

Obblighi dei soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:

a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19;

b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro, vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o trasferiti a terzi;

c) conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante;

d) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario competente per territorio;

e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, ad intervalli appropriati, secondo i

tempi e i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;

f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;

g) permettere l'accesso in azienda alle persone incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente, in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e permettere altresì l'accesso ai registri di cui al punto b) e ai documenti relativi;

h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;

i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di cessazione dell'attività;

l) per i produttori, riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;

m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che intendono produrre o commercializzare;

n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione;

n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalità da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, può stabilire altri obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria nell'azienda.

3. I soggetti autorizzati che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).

4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h), e i).

5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 22.

Prescrizioni ufficiali

1. Dopo la registrazione al RUP, i soggetti iscritti possono essere assoggettati, su indicazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identità del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale.

2. Gli obblighi specifici di cui al comma 1 possono comportare vari tipi di interventi quali esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sezione II, o dell'allegato IV, parte B.

Art. 23.

Verifica periodica

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, il registro e i documenti relativi.

Art. 24. (18)

Sospensione dell'iscrizione al RUP

1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.

TITOLO V

PASSAPORTO DELLE PIANTE

Art. 25. (19)

Passaporto delle piante

1. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20, comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal

destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.

2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unità commerciale.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.

Art. 26. (20)

Autorizzazione all'uso del passaporto delle piante

1. I soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, indicando almeno i dati di cui all'allegato XII.

2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, devono presentare la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).

Art. 27. (21)

Tipologia di passaporto delle piante

1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.

2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere integrate con i dati previsti in altre etichettature utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione.

3. Il passaporto per i tuberi-seme di *Solanum tuberosum* L. è costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere indicata la dicitura «passaporto delle piante». Sull'etichetta o su un

altro documento commerciale viene indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.

4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto è invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

Art. 28. (22)

Passaporto delle piante «semplificato»

1. È consentito anche l'uso del passaporto «semplificato» costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonché da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.

2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie qualora richieste, nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione.

Art. 29. (23)

Uso del passaporto delle piante

1. I soggetti interessati provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

2. Qualora sia necessario restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto originario. Il soggetto interessato dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di

vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unità commerciale.

4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.

5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario della Comunità riportata sullo stesso l'indicazione del nome del Paese di origine o, se del caso, del Paese di spedizione.

6. Al momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui all'articolo 40, può sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano.

Art. 30. (24)

Passaporto delle piante di sostituzione

1. Un passaporto delle piante può, successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:

a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;

b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.

2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione, oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

3. Il passaporto di sostituzione può essere rilasciato soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali, competenti per il territorio nel quale è situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione specifica all'uso del passaporto di sostituzione può essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie circa l'identità dei prodotti e l'assenza di rischi fitosanitari.

TIPOLO VI ZONE PROTETTE

Art. 31. (25)

Circolazione in zone protette

1. Le zone della Comunità elencate nell'allegato VI sono «zone protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi elencati nello stesso allegato.

2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.

Art. 32.

Idoneità per zone protette

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 26 dovrà specificare la validità per eventuali zone protette che riguardano i prodotti elencati.

2. Se i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci, di cui all'allegato V, parte A, originari dei Paesi terzi, sono destinati a zone protette, l'importatore deve fare specifica richiesta, presso il punto di entrata, affinché l'ispezione fitosanitaria per l'importazione verifichi l'idoneità di tali vegetali all'introduzione nelle relative zone protette. Tale idoneità deve essere specificamente riportata sul documento fitosanitario per l'importazione, che autorizza l'uso del passaporto delle piante per la partita in questione.

Art. 33.

Condizioni per il transito in una zona protetta

1. Quando i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione II, non originari di una zona protetta, vengono spostati attraverso una zona protetta per una destinazione finale diversa e senza un passaporto delle piante valido per la medesima, devono essere osservate le condizioni seguenti:

a) l'imballaggio utilizzato o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui sopra, devono essere puliti e di natura tale da escludere qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) subito dopo il condizionamento l'imballaggio o eventualmente il veicolo che trasporta i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci in parola devono essere sigillati secondo rigorose norme fitosanitarie in modo da garantire che non vi siano rischi di diffusione di organismi nocivi nella zona protetta interessata e che l'identità resti immutata; l'imballaggio o il veicolo devono restare sigillati durante tutto il trasporto attraverso la zona protetta considerata;

c) i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci sopra menzionati devono essere accompagnati da un documento normalmente utilizzato a scopo commerciale, nel quale sia indicato che i prodotti suddetti provengono dall'esterno della zona protetta e che la loro destinazione finale si trovi al di fuori di detta zona.

2. Se nel corso di un controllo ufficiale eseguito all'interno della zona protetta viene constatato che i requisiti di cui al comma 1 non sono soddisfatti, i Servizi fitosanitari regionali adottano immediatamente le seguenti misure ufficiali:

a) sigillatura dell'imballaggio;

b) trasporto sotto controllo ufficiale dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci verso una destinazione al di fuori della zona protetta considerata;

c) applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 54.

TIPOLO VII ISPETTORI FITOSANITARI

Art. 34. (26)

Ispettori fitosanitari

1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.

2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.

3. Agli Ispettori fitosanitari è rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.

4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonché dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.

4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.

5. Gli ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attività riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalità per la sua tenuta.

6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori fitosanitari è ritirato nel caso essi vengano destinati a svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio fitosanitario o in caso di cessata attività.

7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale, nell'esercizio delle funzioni relative alla materia disciplinata dalla presente legge, si attengono alle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio fitosanitario competente.

8. *Soppresso.*

Art. 34-bis. (27)
Agente fitosanitario

1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.

Art. 35.
Funzioni degli Ispettori fitosanitari

1. Gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto espressamente incaricato, hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del presente decreto si

trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

2. Agli Ispettori fitosanitari compete il rilascio dei certificati fitosanitari e delle autorizzazioni fitosanitarie previste dalle normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia di esportazione, riesportazione, importazione e transito.

3. Gli Ispettori fitosanitari svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle funzioni di cui al presente decreto e per i quali sono espressamente incaricati dai rispettivi Servizi.

4. Gli Ispettori fitosanitari prescrivono tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi in applicazione delle normative vigenti.

5. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

6. Gli Ispettori fitosanitari nell'esercizio delle loro attribuzioni, svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

TITOLO VIII CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 36. (28)
Formalità all'importazione

1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:

a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A;

b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato;

c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;

d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;

d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e II siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformità ai requisiti in essa previsti;

d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorché non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.

2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per tale zona protetta.

3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti vegetali o altre voci includono il legname che serve per la casseraatura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata si avvale della facoltà di cui al comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente decreto.

5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice.

6. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V, parte B, e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonché i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).

7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle formalità doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i relativi controlli fitosanitari previsti per tali tipologie, non possono più mutare la destinazione d'uso senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario competente.

Art. 37.

Scopo dell'ispezione

1. I Servizi fitosanitari regionali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 36, effettuano almeno una delle seguenti ispezioni minuziose:

a) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o le altre voci di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3;

b) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

2. Lo scopo dell'ispezione è stabilire se:

a) la spedizione o la partita, è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 36, comma 1, lettera d), di seguito chiamati: «controlli documentali»;

b) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti, di seguito chiamati: «controlli di identità»;

c) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda l'articolo 36, comma 1, lettere a), b) e c), di seguito chiamati: «controlli fitosanitari».

3. Il «certificato fitosanitario» o il «certificato fitosanitario di riesportazione» ufficiali di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del Paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), a prescindere dall'adesione o meno di tale Paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati al Servizio fitosanitario italiano o di altro Paese membro dell'Unione europea.

4. Il certificato deve essere compilato non oltre il quattordicesimo giorno dalla data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci coperti dallo stesso, lasciano il Paese terzo in cui è stato rilasciato.

5. Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

6. Il certificato deve essere stato rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Paese terzo interessato così come comunicato, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di Paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione europea.

7. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica «dichiarazioni supplementari» quali requisiti particolari, tra quelli elencati come alternativi nell'allegato IV, sono rispettati. Tale specificazione può avvenire mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

8. Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il «certificato fitosanitario» ufficiale di cui all'articolo 36, comma 1, deve essere stato rilasciato nel Paese terzo di cui sono originari, indicato come «Paese di origine».

9. Nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il «certificato fitosanitario» può essere stato rilasciato nel Paese

terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci, indicato come «Paese di provenienza».

Art. 38.

Esecuzione delle ispezioni

1. I Servizi fitosanitari regionali assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un Paese terzo, per le quali non è dichiarato nell'ambito delle formalità doganali che consistono di o contengono vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano ispezionate, se vi sono seri motivi di ritenere che tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

2. Se da una ispezione doganale risulta che la spedizione o la partita proveniente da un Paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati ed elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente, nell'ambito delle forme di cooperazione tra Servizio fitosanitario e autorità doganali di cui all'articolo 39.

3. Nel caso in cui, al termine di un controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale competente, rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

4. Sempre che non sussista alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, non si applica:

a) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità europea passando attraverso il territorio di un Paese terzo senza alcun cambiamento del loro *status* doganale di transito interno;

b) all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due Paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro *status* doganale.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, non si applica l'articolo 36, comma 1, all'entrata nel territorio comunitario di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti

alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

6. L'articolo 36, comma 1, non si applica all'entrata nel territorio comunitario di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, introdotti secondo le modalità previste dal titolo X, per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

7. Nel caso in cui non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità europea, il Servizio fitosanitario regionale competente può, in deroga all'articolo 36, comma 1, autorizzare l'importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella immediata zona di frontiera con un Paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella stessa zona di frontiera.

8. Nel concedere la deroga di cui al comma 7, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ne informa il Servizio fitosanitario nazionale, precisando il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, che mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione europea. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del comma 7 sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel Paese terzo.

Art. 39. (29)

Obblighi degli importatori

1. Le formalità precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio.

2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime

doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:

a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della «tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)»;

b) dichiarazione «La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria», o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;

c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;

d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.

3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonché di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorché non compreso negli allegati.

4. I «controlli documentali», i «controlli di identità» e i «controlli fitosanitari» nonché la verifica del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato con le autorità doganali, diverso dal luogo di destinazione.

5. I Servizi fitosanitari regionali competenti provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione della denominazione del Servizio e della data di presentazione del documento.

6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati presso uno degli aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto di sbarco, a condizione che non sussistano rischi fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.

Art. 40. (30)
Misure ufficiali all'importazione

1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, e nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.

2. Se la spedizione contiene prodotti elencati nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione potrà sostituire il passaporto delle piante sino alla prima destinazione in territorio italiano, in tal caso viene rilasciata copia con indicato il numero di registrazione al Registro ufficiale dei produttori della ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto delle piante».

3. Se si ritiene, in esito alle formalità previste dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a carico degli importatori, una o più delle seguenti misure ufficiali:

a) il rifiuto dell'entrata nella Comunità europea di tutti o di una parte dei prodotti;

b) il trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;

c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o infestati;

d) la distruzione;

e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle analisi ufficiali;

f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di

prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura «certificato annullato» o «documento annullato» nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, nonché dei motivi di tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti della spedizione intercettata, mediante apposito modello conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario centrale al più presto in modo che il Servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione europea, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi.

Art. 41. (31)
Rischio fitosanitario all'importazione

1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non è riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli allegati I e II, originari di Paesi terzi.

3. I controlli di identità e i controlli fitosanitari possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle ipotesi di cui all'allegato XVIII.

Art. 42. (32)
Punti di entrata

1. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se

contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38.

1-*bis*. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII è modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane.

1-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.

2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere a disposizione del Servizio fitosanitario competente le strutture idonee all'espletamento delle loro attività, comprese quelle per la conservazione, il deposito in quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento) dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa, pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.

3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.

3-*bis*. Presso tutti i punti di entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.

TITOLO IX ESPORTAZIONE

Art. 43.

Ispezioni per l'esportazione

1. Gli ispettori fitosanitari provvedono alle ispezioni dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, destinate all'esportazione verso i Paesi terzi rilasciando un «certificato fitosanitario» conformemente alle esigenze della normativa dei Paesi destinatari.

2. In caso di rispedizione viene rilasciato un «certificato fitosanitario di riesportazione», se la regolamentazione del Paese terzo importatore lo esige.

3. Se i certificati fitosanitari non vengono utilizzati entro 14 giorni dalla data del rilascio, detti certificati devono essere restituiti al Servizio fitosanitario regionale che li ha emessi.

Art. 44. (33)

Certificati fitosanitari

1. I «certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio conformemente alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante, sono conformi al modello standard di cui all'allegato VII.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1808/2001 del 30 agosto 2001 della Commissione e successive attuazioni e modificazioni ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le procedure di rilascio dei certificati fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie non annodate, iscritte nell'allegato A del medesimo regolamento, e le modalità di controllo doganale.

3. È consentito il rilascio dei certificati fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente risultano «allo Stato estero».

3-*bis*. Nel «Porto franco» di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.

TITOLO X
INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI
MATERIALE PER PROVE O SCOP
SCIENTIFICI E PER LAVORI DI SELEZIONE
VARIETALE

Art. 45. (34)

Richiesta di autorizzazione

1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate «le attività», degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati «il materiale», è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:

- a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività;
- b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi;
- c) il tipo di materiale;
- d) la quantità di materiale;
- e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
- f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
- g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
- h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
- i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso;
- l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.

Art. 46. (35)

Autorizzazione

1. Il Servizio fitosanitario centrale, approvate le attività indicate all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di cui all'allegato XV, può revocare l'approvazione in qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei Servizi

fitosanitari regionali, che detta conformità è venuta meno.

2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al modello di cui all'allegato XVI.

3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro Stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo Stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura «Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE».

4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di quarantena è ubicato in un altro Stato membro, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio autorizza l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui compete l'approvazione delle attività, sempreché sia assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena durante il trasferimento del materiale.

5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce «dichiarazione supplementare», la dicitura: «Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE» e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattati.

Art. 47. (36)
Controlli ufficiali di quarantena

1. I Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale sia conservato in condizioni di quarantena durante l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei luoghi indicati nella domanda.

1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al Servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sorveglia le attività approvate e vigila affinché durante l'intero loro svolgimento, siano costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo all'esame periodico dei locali e delle attività.

3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo «svincolo ufficiale» deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena, nonché ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunità europea e non elencato nel presente decreto.

4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.

5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.

6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi nocivi, al termine delle attività approvate, e per tutto il materiale rivelatosi

contaminato nel corso delle attività, il Servizio fitosanitario regionale provvede affinché:

a) il materiale, nonché gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali è stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;

b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le attività vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso, nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.

7. La persona responsabile delle attività deve comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualsiasi caso di contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per la Comunità dal Servizio stesso e che sia stato individuato nel corso delle attività, nonché qualsiasi caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.

8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinché siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attività in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.

9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.

9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.

TITOLO XI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO NAZIONALE

Art. 48.

Servizio fitosanitario nazionale

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, costituito dal Servizio fitosanitario centrale e dai Servizi fitosanitari regionali per le regioni a statuto ordinario o speciale e dai Servizi fitosanitari delle province autonome per le province di Trento e Bolzano, di seguito denominati «Servizi fitosanitari regionali».

Art. 48-bis. (37)

Personale del Servizio fitosanitario regionale

1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio Fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".

2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.

4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.

Art. 49. (38)

Servizio fitosanitario centrale

1. Il Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal presente decreto.

2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della Commissione dell'Unione europea, con il Comitato fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione

dei vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni internazionali operanti nel settore fitosanitario;

b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

d) la determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attività e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nel territorio nazionale;

f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui al presente decreto e la effettuazione di controlli nell'esercizio del potere sostitutivo conseguenti ad inadempienze;

g) la tenuta dei registri nazionali derivanti dall'applicazione del presente decreto e la definizione delle modalità di trasmissione dei relativi dati da parte dei Servizi fitosanitari regionali;

h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

i) la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su proposta del Comitato di cui all'articolo 52;

i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;

l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali,

la predisposizione di una relazione annuale e la relativa divulgazione;

m) la raccolta e la divulgazione delle normative fitosanitarie dei Paesi terzi nonché delle informazioni tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed internazionali;

n) la definizione delle caratteristiche delle tessere di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;

o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.

3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme di profilassi internazionale previste dal presente decreto e ciò comporti gravi rischi fitosanitari all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:

a) provvede a richiamare ufficialmente l'Amministrazione competente al rispetto della normativa, fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;

b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

Art. 50. (39)

Servizi fitosanitari regionali

1. Ogni Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei compiti affidati dal presente decreto in particolare cura l'esercizio delle seguenti competenze:

a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;

b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto;

c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;

d) l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;

e) l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

f) l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;

g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;

i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;

l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;

l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;

l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;

m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di indagini sistematiche;

n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non, precedentemente non presenti nel territorio di propria competenza;

o) il supporto tecnico-specialistico in materia fitosanitaria agli enti pubblici;

p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio di competenza o su singole colture da inviare al

Servizio fitosanitario centrale secondo i termini da questo fissati;

q) la tenuta dei registri previsti dal presente decreto;

r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.

2-bis) E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio Fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.

Art. 51. (40)

Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari competenti per i punti di entrata

1. I Servizi fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, devono garantire:

a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi;

b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonché degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.

Art. 52. (41)

Comitato fitosanitario nazionale

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato, composto:

a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali o loro delegati;

c) da un funzionario del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.

2-bis) Al Comitato altresì compete:

a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;

b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;

c) la definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.

3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi lavori.

Art. 53.

Cooperazione fra i laboratori

1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei Servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.

2. I laboratori dei Servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.

3. La responsabilità tecnica dei laboratori dei Servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad Ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.

4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera c).

5. La rete nazionale di laboratori è sottoposta al coordinamento e alla valutazione del Comitato.

6. I Servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato.

Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività (2).

7. Il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Comitato, può individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.

8. Il Servizio fitosanitario centrale ed i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al

Consiglio per la Ricerca per l'Agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.

TITOLO XII SANZIONI AMMINISTRATIVE E NORME FINANZIARIE

Art. 54. (42)

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6 e 7 e 7-bis è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro ad 6.000,00 euro.

4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci, ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscriverne gli estremi nei propri registri è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00.

9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.

13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui agli articoli 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre

voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 euro ad euro 6.000,00.

16-bis. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.

20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.

21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'articolo 43, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00.

22. Il responsabile delle attività di cui all'articolo 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che non si attiene agli

obblighi di cui all'articolo 47, commi 1, 5 e 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

23. Chiunque non ottempererà alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.

25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalità non conformi alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere è sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni.

26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.

26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di

moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a disposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.

Art. 55. (43)
Tariffa fitosanitaria

1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identità di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.

2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.

3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 è calcolata tenuto conto dei seguenti costi:

a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;

b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;

c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;

d) prove di laboratorio;

e) attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli

ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere modificata la tariffa di cui al comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo effettivo sostenuto.

6. È vietato il rimborso diretto o indiretto della tariffa prevista dal presente articolo.

7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi impreveduti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari, altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei documenti richiesti.

8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta.

8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attività dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.

Art. 56.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali in genere eseguita in applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei soggetti interessati.

3. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57. (44) *Adeguamenti tecnici*

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. *Soppresso.*

3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

Art. 58. (45) *Abrogazioni*

1. È abrogata la legge 18 giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della citata legge n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa delle coltivazioni.

2. È abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

3. È abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 1996.

4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a) D.M. 6 marzo 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;

b) D.M. 19 febbraio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;

c) D.M. 27 novembre 1997 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998;

d) D.M. 13 febbraio 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998;

e) D.M. 9 luglio 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1998;

f) D.M. 19 ottobre 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998;

g) D.M. 8 luglio 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1999;

h) D.M. 4 agosto 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2001;

i) D.M. 3 giugno 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002;

l) D.M. 17 marzo 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003;

m) D.M. 14 luglio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003;

n) D.M. 22 settembre 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2004;

o) D.M. 31 marzo 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2004;

p) D.M. 20 luglio 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004;

q) D.M. 11 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005.

4-bis. È abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

CIAMPI

-
- (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 23 dicembre 2010, n. 241.
 - (3) Lettera aggiunta dall'art. 1 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (4) Articolo aggiunto dall'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (5) Comma così modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (6) Comma aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (7) Articolo aggiunto dall'art. 4 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (8) Articolo così modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (9) Articolo così modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (10) Articolo così modificato dall'art. 7 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (11) Articolo così modificato dall'art. 8 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (12) Articolo così sostituito dall'art. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (13) Comma abrogato dall'art. 10 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (14) Articolo così modificato dall'art. 11 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (15) Articolo così modificato dall'art. 12 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (16) Articolo così modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (17) Articolo così modificato dall'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (18) Articolo così modificato dall'art. 15 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (19) Articolo così modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (20) Articolo così modificato dall'art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (21) Articolo così modificato dall'art. 18 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (22) Articolo così modificato dall'art. 19 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (23) Articolo così modificato dall'art. 20 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (24) Articolo così modificato dall'art. 21 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (25) Articolo così modificato dall'art. 22 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (26) Articolo così modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (27) Articolo aggiunto dall'art. 24 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (28) Articolo così modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (29) Articolo così modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (30) Articolo così modificato dall'art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (31) Articolo così modificato dall'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (32) Articolo così modificato dall'art. 29 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (33) Articolo così modificato dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (34) Articolo così modificato dall'art. 31 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (35) Articolo così modificato dall'art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (36) Articolo così modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (37) Articolo aggiunto dall'art. 34 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (38) Articolo così modificato dall'art. 35 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (39) Articolo così modificato dall'art. 36 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (40) Articolo così modificato dall'art. 37 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (41) Articolo così modificato dall'art. 38 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (42) Articolo così modificato dall'art. 39 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (43) Articolo così modificato dall'art. 40 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (44) Articolo così modificato dall'art. 41 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.
 - (45) Articolo così modificato dall'art. 42 del D. Lgs. 9 aprile 2012, n. 84.

Avvertenza: il presente documento è stato integralmente trascritto dai testi dei decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, sono peraltro sempre possibili errori di battitura o stampa, il testo ufficiale di riferimento è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.